

**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI****1. PREMESSA**

Agli effetti del contratto, di cui il presente documento costituisce parte integrante, si intendono:

- **Eno Tecno Chimica:** Eno Tecno Chimica Laboratorio Enologico Autorizzato MIPAAF - Enol. Anselmo Paternoster, Via Adriatica Foro, 7 – Francavilla al Mare (CH) codice fiscale PTRNLM 47H27A666R - partita iva 00339500696;
- **Cliente:** il soggetto giuridico, pubblico o privato, individuato nella parte anagrafica del presente contratto e richiedente a Eno Tecno Chimica la prestazione di servizi;
- **Parti:** Eno Tecno Chimica e Cliente, congiuntamente.

2. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le presenti condizioni generali di fornitura trovano applicazione nei contratti e nelle offerte prodotte da Eno Tecno Chimica e sottoscritte dal cliente. Eno Tecno Chimica considera perfezionato il contratto anche nei casi in cui il cliente consegna direttamente o tramite corriere i campioni al Laboratorio, con menzione scritta delle analisi da eseguire. Ciò implica l'accettazione da parte del cliente delle **Condizioni generali di fornitura** e dell'**Elenco prove e tariffario**, documenti che sono visionabili sul sito internet www.enotecnochimica.it in area riservata. Sarà cura del Laboratorio comunicare al Cliente eventuali variazioni di questi documenti.

Richieste particolari relative a servizi, analisi, rapporti di prova, tempi e modi di fatturazione, in deroga a quanto descritto nelle **Condizioni generali di fornitura**, devono essere convenute fra le parti, in forma scritta e prima dell'invio dei campioni. Ogni differenza tra la richiesta e l'offerta, devono essere risolte prima dell'inizio delle attività di prova.

In ogni modo gli ordini, in qualsiasi forma inoltrati dal Cliente, non sono in alcun modo vincolanti per Eno Tecno Chimica, che, a suo insindacabile giudizio, potrà quindi non accettarli o accettarli parzialmente oppure rifiutarli. In caso di contrasto tra l'ordine del Cliente e le presenti condizioni di fornitura, prevalgono queste ultime, fatta salva la diversa volontà di Eno Tecno Chimica espressa in forma scritta.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il rapporto in essere tra Eno Tecno Chimica ed il Cliente ha per oggetto attività analitiche di tipo chimico, microbiologico, fisiche, verifiche organolettiche, assistenza tecnica, consulenza, formazione e divulgazione. Ogni modifica al contratto comporta la comunicazione da parte del Laboratorio al Cliente. Se il contratto viene modificato dopo l'inizio dell'attività, il laboratorio riesamina il contratto e comunica ogni variazione al Cliente e al personale coinvolto.

4. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Le attività del laboratorio, sono organizzate da Eno Tecno Chimica tenuto conto della natura delle stesse. Il Laboratorio è a disposizione per chiarire le richieste dei propri Clienti in particolar modo sui risultati analitici. Se espressamente richiesto, a seguito dell'approvazione da parte del Responsabile del laboratorio, il Cliente può presenziare alle attività di analisi sui propri campioni. Inoltre il Laboratorio se richiesto si occupa della preparazione e spedizione dei campioni necessari al cliente per scopi di verifica.

5. LABORATORIO DI ANALISI

Eno Tecno Chimica svolge le sue attività nella struttura sita in Francavilla al Mare, Via Adriatica Foro, 7. Il laboratorio è accreditato da ACCREDIA secondo la norma UNI CEI ISO/IEC 17025, con numero di accreditamento 0438. L'elenco delle prove accreditate è consultabile sia sul sito aziendale www.enotecnochimica.it sia sul sito di Accredia www.accredia.it.

6. ACCREDITAMENTO

L'accreditamento rilasciato dal ACCREDIA è il riconoscimento formale della competenza della Eno Tecno Chimica ad effettuare le prove per le quali il Laboratorio ha richiesto e ottenuto l'accreditamento stesso. Le prove accreditate vengono registrate su schede rilasciate da ACCREDIA ad Eno Tecno Chimica insieme al certificato di accreditamento. L'elenco aggiornato delle prove accreditate è disponibile a vista presso il Laboratorio e il cliente può richiederne copia in distribuzione non controllata. L'accreditamento comporta la verifica della competenza tecnica del laboratorio relativamente alle prove accreditate e del suo sistema di gestione per la qualità, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025.

Eno Tecno Chimica ha stipulato una convenzione di accreditamento con ACCREDIA in cui sono dettagliati tutti gli impegni reciproci che regolano l'accreditamento e non implica l'approvazione da parte di ACCREDIA del campione o dei risultati di prova o di qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare.

Con tale accreditamento ACCREDIA assicura la competenza tecnica del personale, l'adeguatezza delle attrezzature e delle apparecchiature e l'idoneità della struttura. ACCREDIA esegue periodicamente controlli ai campioni su tutte

le prove oggetto dell'accreditamento e sul sistema di gestione per la qualità del Laboratorio.

Il Marchio o il riferimento all'Accreditamento non possono essere utilizzati dal Cliente, né possono essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto o essere riportati su un prodotto. E' ammesso allegare la copia del Rapporto di Prova. Eno Tecno Chimica si impegna a pubblicizzare l'avvenuto accreditamento soltanto in riferimento alle prove per cui tale riconoscimento è stato concesso. Eno Tecno Chimica si impegna ad usare il marchio ACCREDIA e/o fare riferimento all'accreditamento, in accordo a quanto prescritto nel documento ACCREDIA RG-09. Le prove non soggette ad accreditamento sono contrassegnate dal simbolo (-).

7. SUBAPPALTO DELLE PROVE

Eno Tecno Chimica può subappaltare solo prove non soggetto ad accreditamento, a soggetti terzi, dei quali avrà preventivamente verificato la competenza nella relativa esecuzione. Il subappalto delle prove accreditate, può avvenire solo in casi straordinari e in maniera non continuativa.

Nel Rapporto di Prova in cui tali attività vengono menzionate, viene riportato il numero di accreditamento del laboratorio terzo. In tutti i casi, la trasmissione dell'accettazione dell'offerta costituisce a tutti gli effetti manifestazione di consenso da parte del Cliente al subappalto delle prove richieste. Eno Tecno Chimica si fa carico, nei confronti del Cliente, della responsabilità sull'esito delle prove subappaltate secondo quanto specificato nel presente documento a proposito delle prove eseguite internamente.

8. CONSEGNA DEI CAMPIONI

Ove non diversamente convenuto, i campioni da sottoporre ad analisi sono recapitati ad Eno Tecno Chimica a cura del Cliente o di un suo incaricato. Il laboratorio non effettua campionamenti, tuttavia fornisce ai clienti che ne facciano richiesta, informazioni sulle modalità di prelievo, conservazione e trasporto del campione. In aggiunta, su richiesta ed a titolo di prestazione accessoria Eno Tecno Chimica organizza il ritiro dei campioni da analizzare presso la sede del cliente tramite corriere convenzionato. Nel caso di ritiro diretto, Eno Tecno Chimica garantisce che il trasporto al laboratorio avvenga secondo condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presentava all'atto della sua presa in consegna. Il Cliente ha l'obbligo di informare Eno Tecno Chimica sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi, identificando i pericoli ad esso connessi.

9. ACCETTAZIONE DEI CAMPIONI

Per "accettazione" dei campioni si intende la presa in carico del materiale da sottoporre ad analisi da parte di Eno Tecno Chimica, previa attribuzione di un numero identificativo, generato automaticamente in conseguenza dell'inserimento della relativa richiesta nel software gestionale del laboratorio.

I campioni salvo diversa richiesta scritta da parte del Cliente, verranno analizzati nei tempi previsti nel documento **Servizi offerti** e secondo le modalità previste dalle relative norme di riferimento. La quantità di campione da consegnare durante l'accettazione dello stesso è funzione della tipologia di analisi richieste. In generale si consiglia di consegnare per le analisi di routine le seguenti quantità minime:

- vino - **analisi chimiche 500 mL - analisi residuali 500 mL;**

- olio di oliva - **analisi chimiche 200 mL;**

- acque - **analisi chimiche e residuali 1 L - analisi microbiologiche 500 mL in contenitore sterile;**

- terreni - **analisi chimiche 1 Kg;**

Per determinazioni diverse da quelle standard, la quantità di campione necessaria all'analisi verrà valutata nell'offerta formulata dal Laboratorio o alla consegna, in accordo con il personale tecnico operante.

Al momento dell'accettazione saranno verificate: 1) l'integrità del campione; 2) la precisa identità dello stesso; 3) la presenza di quantità compatibili con le determinazioni analitiche richieste. Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità che ne impediscono alterazioni chimiche, fisiche e microbiologiche.

Salvo che non sia stato diversamente convenuto, Eno Tecno Chimica acquista la proprietà del campione consegnato. A titolo puramente informativo, è reso noto che i residui dei campioni processati sono conservati da Eno Tecno Chimica solo fino al completamento dei processi analitici.

Eno Tecno Chimica conserva controcampioni, solo nel caso di analisi necessarie al rilascio di certificati validi per l'esportazione, prelevati dal cliente e accompagnati da verbale di autoprelievo. Solo ed esclusivamente in questo caso il cliente ha l'obbligo di consegnare due bottiglie al laboratorio, il quale provvederà ad analizzare la prima bottiglie e a conservare per sei mesi la seconda a partire dalla data di protocollo del verbale di autoprelievo. Al termine dei sei mesi sarà compito del laboratorio smaltirla.

10. RAPPORTI DI PROVA

Il Laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi e ai parametri analizzati, e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto. Il Laboratorio non ha responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al Cliente o a terzi dall'utilizzo dei risultati di prova.

I Rapporti di Prova vengono rilasciati entro dieci giorni dalla data di accettazione del campione salvo imprevisti tecnici di cui il Cliente sarà prontamente avvisato.



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI

I rapporti di prova vengono emessi in un unico esemplare, del quale è vietata la duplicazione, anche parziale, senza preventiva autorizzazione scritta di Eno Tecno Chimica; il rilascio di eventuali duplicati dei rapporti di prova in formato originale è oggetto di separato addebito. I rapporti di prova sono emessi in conformità alle norme generali sull'accreditamento dei laboratori ed in formato predefinito dal Laboratorio e univocamente determinati da un numero, corrispondente al numero di accettazione del campione.

Salvo che non sia diversamente convenuto, i rapporti di prova vengono consegnati al Cliente personalmente o con corrispondenza ordinaria. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione dal parte del Laboratorio. In nessun caso possono essere utilizzati ai fini di approvazione di un prodotto da parte del Laboratorio o di Accredia.

Il laboratorio provvede all'archiviazione elettronica dei rapporti di prova per 4 anni dove non diversamente concordato con il cliente e conserva le registrazioni delle prove effettuate per un tempo non inferiore a 4 anni.

Il Laboratorio, non emette di routine, rapporti di prova con il marchio ACCREDIA salvo specifica richiesta del cliente, inoltre le incertezza di misura saranno riportate solo su richiesta specifica del Cliente. Le prove non sottoposte ad accreditamento ACCREDIA sono contrassegnate dal simbolo (-).

11. RAPPORTI DI PROVA CONTENENTI DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'

Se pertinente o se richiesto dal cliente il Rapporto di prova può contenere una dichiarazione circa la conformità o meno del risultato di un controllo ad un requisito specificato, a un limite di legge, a un limite da disciplinare, a un valore guida, applica la seguente **regola decisionale**, qualora questa non sia già definita nella norma, nel regolamento o nella specifica del cliente.

Il campione sottoposto ad analisi è considerato **non conforme** quando il risultato della misura, sottratto del valore dell'incertezza, supera il valore limite massimo. Nel caso di limite minimo il campione è considerato **non conforme** quando il risultato della misura, addizionato del valore dell'incertezza, è inferiore al valore limite minimo. Si precisa che l'incertezza è stimata come incertezza estesa ed è calcolata utilizzando un fattore di copertura $k=2$ ed un livello di fiducia del 95 %.

Tale dichiarazione viene espressa con la dicitura:

"Campione CONFORME al DM/Reg. ec, ...n. per i parametri analizzati tenuto conto che il risultato della misura sottratto del valore dell'incertezza non supera il limite massimo ammissibile"

"Campione CONFORME al DM/Reg. ec, ...n. per i parametri analizzati tenuto conto che il risultato della misura addizionato del valore dell'incertezza non è inferiore al limite minimo ammissibile"

oppure

"Campione NON CONFORME al DM/Reg./ ec, ...n. per il/i parametro/i tenuto conto che il risultato della misura sottratto del valore dell'incertezza supera il limite massimo ammissibile".

"Campione NON CONFORME al DM/Reg./ ec, ...n. per il/i parametro/i tenuto conto che il risultato della misura addizionato del valore dell'incertezza è inferiore al limite minimo ammissibile".

12. IDENTIFICAZIONE DEI METODI DI PROVA

Il Cliente può prendere visione dei metodi di prova consultando l'**Elenco prove e tariffario** a disposizione presso la sede del Laboratorio o a seguito di richiesta scritta viene fornita una password di accesso ad area riservata sul sito aziendale dove il cliente potrà visionare il documento. Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure che siano stati utilizzati. Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell'accettazione del campione. Inoltre il laboratorio si impegna ad informare telefonicamente o tramite mail il cliente, quando il metodo richiesto dal cliente è considerato non idoneo o superato.

13. RELAZIONI TECNICHE:

Eno Tecno Chimica è responsabile dei contenuti delle relazioni tecniche prodotte. Ciascuna relazione è emessa in un unico esemplare e l'eventuale rilascio di duplicati in formato originale costituisce oggetto di separato addebito. Le relazioni tecniche sono emesse da Eno Tecno Chimica in conformità alle norme generali di riferimento ed in formato predefinito da Eno Tecno Chimica stessa. Il recapito delle relazioni tecniche al Cliente è ordinariamente effettuato da Eno Tecno Chimica tramite posta elettronica, fatte salve le diverse modalità, che possono essere oggetto di separato addebito, richieste per iscritto ed in via preventiva dal Cliente medesimo. È vietata la duplicazione, anche parziale, delle relazioni tecniche senza preventiva autorizzazione scritta di Eno Tecno Chimica .

14. TUTELA DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - Eno Tecno Chimica informa che presso il proprio archivio sono raccolti i dati che riguardano il Cliente. Tali dati sono da Eno Tecno Chimica utilizzati solo al fine dello svolgimento del rapporto fra le Parti e trattati con strumenti - manuali, informatici, telematici - idonei a garantire il rispetto di

quanto prescritto in tema di sicurezza, di riservatezza e d'impegno a non essere diffusi e/o comunicati a terzi. In relazione ai propri dati personali, al Cliente è riconosciuta da Eno Tecno Chimica la facoltà di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

15. RISERVATEZZA ED INFORMAZIONI VARIE

Eno Tecno Chimica ed il Cliente sono obbligati a non divulgare a Terzi la documentazione relativa al presente contratto, così come ogni altra informazione scaturente dal contratto medesimo; tutto ciò, anche dopo l'eventuale cessazione del rapporto. Altresì, ciascuna Parte è tenuta nei confronti di terzi alla massima riservatezza ed al segreto di ufficio su quanto concernente la struttura organizzativa aziendale dell'altra Parte.

16. PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

Se non diversamente stabilito, tutti i pagamenti a favore di Eno Tecno Chimica sono da effettuare presso la sede della medesima, posta in Francavilla al Mare. Altresì sempre se non diversamente convenuto, le prestazioni fornite da Eno Tecno Chimica devono essere pagate dal Cliente entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura o della ricevuta fiscale. In caso di pagamento ritardato rispetto al termine stabilito, sono addebitati da Eno Tecno Chimica gli interessi di legge o quanto specificato in fattura. È esplicitamente chiarito che dovendo effettuare il pagamento a mezzo ricevuta bancaria, la mancata ricezione dell'avviso di scadenza, non origina a beneficio del Cliente titolo alcuno al mancato o ritardato pagamento. Per le prime forniture si effettua il pagamento anticipato.

In caso di duplicazione o modifica con sostituzione di certificati/rapporti di prova (es. modifica dati anagrafici, date, denominazione campioni, ecc.) per cause non imputabili al Laboratorio Eno Tecno Chimica, sarà previsto un costo di gestione segreteria di € 10,00 a carico del Committente per ogni certificato/rapporto di prova modificato o duplicato. I dati che faranno fede saranno quelli comunicati dal Committente all'atto dell'arrivo del campione in laboratorio.

17. RECLAMI

Eventuali reclami possono essere inoltrati sia per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica etcmil@hotmail.com, oppure telefonicamente al n. 085.816903. Eno Tecno Chimica si riserva l'accettazione del reclamo solo se quest'ultimo risulta esser fondato.

Qualora il reclamo comporti la ripetizione di un'analisi di qualsivoglia parametro analitico, riportato nei Rapporti di Prova, la replica effettuata, qualora possibile e confermando il dato originario, forma oggetto di separato addebito.

18. SOSPENSIONE FORNITURA

Eno Tecno Chimica ha la facoltà di rifiutare o sospendere le forniture in caso di mora del Cliente, per qualsiasi importo a suo debito; la medesima facoltà ha Eno Tecno Chimica qualora, successivamente alla conclusione del contratto, la situazione patrimoniale e/o finanziaria del Cliente risulti peggiorata e/o dello Stesso siano diminuite le garanzie patrimoniali.

19. LIMITAZIONE RESPONSABILITA'

Eno Tecno Chimica non sarà responsabile per nessuna pretesa non basata su comportamento doloso o gravemente colposo, ciò anche in riferimento ai propri Legali Rappresentanti, e/o Dipendenti e/o Collaboratori.

20. ULTERIORI CONDIZIONI

Per altre condizioni non previste si fa riferimento alle leggi vigenti.

20. FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia derivante, inerente e relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è competente il foro di Chieti.

Francavilla al Mare (CH), 01-04-2019

Il Responsabile del Laboratorio

Enol. Anselmo Paternoster

